OMISSIS

BRAGANTINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

quello delle costruzioni è uno dei settori che più risente degli effetti della crisi economico finanziaria che ha colpito l'Italia e le altre economie europee; secondo l'ANCE nel 2012 gli investimenti in costruzioni scenderanno del 6 per cento a causa soprattutto della difficoltà ad ottenere finanziamenti dal sistema bancario;

gli interventi che costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati al rilascio del permesso di costruire ed il rilascio di tale permesso comporta, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il versamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione; l'obbligazione è quindi di natura pecuniaria, con la possibilità per il soggetto debitore di eseguire, a parziale o totale scomputo del contributo, opere vere e proprie da cedere poi gratuitamente al comune;

ai fini fiscali, l'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 definisce irrilevante ai fini IVA la cessione nei confronti di comuni di aree o di opere di urbanizzazione (tassativamente elencate), a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, al pari quindi del versamento in denaro del contributo; spesso, però, i comuni chiedono alle imprese costruttrici di avere, a scomputo del contributo, alloggi residenziali da destinare a finalità pubbliche (per esempio edilizia convenzionata o per fasce bisognose); in tal caso, le cessioni effettuate ai comuni devono essere assoggettate ad IVA, non rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria;

in quest'ultimo caso l'ammontare dell'IVA diventa ovviamente un maggior onere per l'impresa costruttrice nel caso in cui rinunci alla rivalsa di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero per il comune;

sarebbe opportuno estendere l'esenzione IVA prevista nel caso di cessione di aree o di opere di urbanizzazione anche alle cessioni gratuite di alloggi nell'ambito della realizzazione di piani di edilizia popolare e convenzionata, in modo da eliminare l'attuale disparità di trattamento fiscale —:

se non ritenga opportuno, al fine di aiutare la ripresa del settore delle costruzioni, assumere iniziative normative per

estendere l'agevolazione prevista all'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 anche alle cessioni gratuite di alloggi nell'ambito di realizzazione di piani di edilizia popolare e convenzionata. (5-08519)

BRAGANTINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

quello delle costruzioni è uno dei settori che più risente degli effetti della crisi economico finanziaria che ha colpito l'Italia e le altre economie europee; secondo l'ANCE nel 2012 gli investimenti in costruzioni scenderanno del 6 per cento a causa soprattutto della difficoltà ad ottenere finanziamenti dal sistema bancario;

proprio per la difficoltà da parte delle famiglie di ottenere il finanziamento necessario per acquistare il nuovo immobile, sarebbe quanto mai opportuno, per aiutare il rilancio del settore, agevolare fiscalmente il ritiro in permuta da parte dell'impresa costruttrice del vecchio immobile che spesso è l'unico patrimonio disponibile da smobilizzare a sostegno dell'investimento; oggi, infatti, il trattamento fiscale della permuta è particolarmente gravoso per le imprese, in quanto il trasferimento di proprietà dell'immobile del privato è tassato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad aliquota piena;

nell'attuale ordinamento esiste già una norma che regola fattispecie similari, che consente l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata dell'1 per cento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di immobili esenti da effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro i tre anni successivi;

sarebbe opportuno estendere tale trattamento fiscale all'ipotesi in cui il trasferimento di immobili avvenga da privati ovvero sia effettuato ad imprese che hanno per oggetto dell'attività esercitata la costruzione, la ristrutturazione, la rivendita e la gestione di immobili di proprietà; tale agevolazione dovrebbe essere concessa dietro impegno dell'impresa di costruzioni a rivendere gli immobili ritirati entro un determinato periodo temporale; in questo modo non si determinerebbero perdite di gettito per l'erario, dal momento che le imposte ad aliquote piene si applicherebbero al successivo trasferimento dall'impresa al nuovo acquirente –:

se non ritenga opportuno, al fine di aiutare la ripresa del settore delle costruzioni, assumere iniziative per applicare un trattamento fiscale agevolato ai fini delle imposte indirette ai trasferimenti di immobili da privati, ovvero effettuati ad imprese che hanno per oggetto dell'attività esercitata la costruzione, la ristrutturazione, la rivendita e la gestione di immobili di proprietà, senza perdita di gettito per l'erario. (5-08520)

OMISSIS